Con la compliance 231 è possibile prevenire la crisi d'impresa

Il modello 231 indispensabile per prevenire e rilevare la crisi di impresa: parola d'ordine del nuovo Codice della crisi è costruire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A vent'anni dall'entrata in vigore del dlgs 231/01, e prima che sulle norme di riferimento parta il «tagliando» ad opera della commissione che il mingiustizia ha preannunciato di voler istituire, una novità spicca già, ovvero la connessione tra reato e crisi di impresa, oggetto, quest'ultima, dell'importante riforma che si accinge a entrare in vigore. Inequivocabile il legislatore laddove, pur con finalità diverse, prescrive dapprima alle imprese di adottare «modelli organizzativi di gestione e di controllo» ai fini della compliance 231 e in particolare «idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi», nonché «a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» (art. 6 e 7, dlgs 231/01), e ora impone altresì loro di istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile [...] anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale»: così recita l'art 2086 cc, al comma 2, introdotto proprio dal nuovo Codice della crisi di impresa. Del resto, che tra compliance 231 e crisi d'impresa esista una correlazione diretta e biunivoca è emerso in tutta la sua evidenza prima ancora del suddetto intervento di riforma del legislatore: pensiamo al reato presupposto commesso da amministratori, organi apicali e loro collaboratori diretti nell'interesse o a vantaggio dell'ente e alla conseguente sanzione amministrativa, pecuniaria e/o interdittiva, che spesso è fonte di innesco di crisi aziendali, in taluni casi anche irreversibili. O ancora pensiamo a quelle imprese già in crisi che, nel tentativo di recuperare competitività, commettono illeciti per procurarsi vantaggi. Dunque, lo stretto rapporto che lega le due discipline, pur nate con differenti scopi, potrebbe rappresentare un'opportunità anche per calibrare il meccanismo 231 sull'entità della colpa organizzativa, trovando attuazione proprio grazie agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili imposti dal legislatore con l'introduzione del comma 2 dell'art. 2086 cc.Un modello che, oltre a conformarsi ai requisiti richiesti nelle linee guida Confindustria, integri aspetti riguardanti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, potrebbe altresì risultare un giusto compromesso al fine di consentire alle imprese di articolare una rete di protezione in grado non solo di prevenire reati e susseguenti crisi, ma di proteggere gli amministratori anche dalle responsabilità verso i creditori sociali introdotte nell'art. 2476 cc dall'art. 378 Codice della crisi.Ancora, un approccio sinergico per attuare il sistema 231 e al contempo preservare l'impresa dalla crisi può certamente agevolare il raggiungimento delle diverse finalità poste dal legislatore nelle norme di riferimento, in un contesto ove la proporzionalità, flessibilità e personalizzazione rappresentano le determinanti che i tecnici del settore dovranno considerare nell'elaborare, come integrated model della compliance 231, gli assetti organizzativi (governance e processi di controlli integrati), gli assetti amministrativi (procedure operative di funzionamento dei processi aziendali e di gestione delle risorse finanziarie) e gli assetti contabili (integrazione tra processi di business e quelli amministrativi). L'integrated model intende superare non solo quei modelli cartolari e statici spesso percepiti come adempimenti di ordine burocratico, ma vuole rappresentare uno strumento calibrato sull'organizzazione di quelle imprese orientate a seguire le rotte di una cultura aziendale fondata sulla prevenzione e in una logica di interessi convergenti.

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata